

Il Consiglio federale
Dipartimento: DFI
Servizio: SLR

Contatto
Mappa del sito
DE FR **IT** RM EN



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Servizio per la lotta al razzismo SLR
Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Introduzione	Quadro giuridico	Ambiti di vita	Risoluzione extragiudiziale delle controversie	Informazioni per i consultori	Definizioni e bibliografia
--------------	------------------	----------------	--	-------------------------------	----------------------------

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Mondo del lavoro

Discriminazione nella disdetta (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i110.html>)

Discriminazione nella disdetta

Esempio: *un'impiegata riceve la disdetta perché si è difesa dalle osservazioni razziste del suo superiore.*

Dare una disdetta per il colore della pelle o l'appartenenza etnica, nazionale o religiosa del lavoratore è illecito. I datori di lavoro di diritto pubblico che lo fanno violano il divieto costituzionale di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost. o pertinente articolo della costituzione cantonale) e in alcuni casi anche diritti costituzionali quali la libertà di religione (art. 15 Cost.) e i pertinenti diritti fondamentali sanciti dalla costituzione cantonale, nonché il diritto pubblico del personale. Di norma, però, si applicano le disposizioni delle pertinenti leggi sul personale cantonali e comunali, che, analogamente a quelle della legge federale, rimandano spesso al Codice delle obbligazioni (art. 336 segg. CO). Il datore di lavoro che dà la disdetta a una persona perché si è difesa da comportamenti razzisti viola il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost. o pertinente articolo della costituzione cantonale).

Nel diritto privato, una disdetta data per motivi razzisti è abusiva ai sensi dell'art. 336 cpv. 1 lett. a CO. È abusivo anche licenziare una persona perché pratica una determinata religione, poiché la libertà di religione rappresenta un diritto costituzionale (combinato disposto dell'art. 336 cpv. 1 lett. b CO e dell'art. 15 Cost.). Una disdetta è abusiva anche se pronunciata perché la persona interessata si è difesa da comportamenti razzisti (art. 336 cpv. 1 lett. d CO). In questo caso è lesa il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC).

Tuttavia, anche se abusiva, una disdetta ai sensi dell'art. 336 CO conserva la sua validità. La persona licenziata ha soltanto diritto a un'indennità.

Le persone provenienti dall'area UE/AELS possono appellarsi al divieto di discriminazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 allegato I ALC e dell'art. 2 ALC sia presso i datori di lavoro pubblici sia presso quelli privati.

È importante contestare sin dall'inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali. Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

Consultori specializzati.

Modi di procedere e vie legali

Modi di procedere e vie legali in caso di rapporto di lavoro di diritto pubblico

Modi di procedere e vie legali in caso di rapporto di lavoro di diritto privato